



VERBALE N. 11 DELL'ADUNANZA DEL 14 MARZO 2024

L'anno 2024, il giorno quattordici del mese di marzo, nel Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) impegno solenne Avvocati;
- 2) impegno solenne Patrocinio Sostitutivo;
- 3) pratiche disciplinari;
- 4) pareri su note di onorari;
- 5) iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica (rel. Conss. Alesii, Canale);
- 6) formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua (rel. Cons. Addressi);
- 7) formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione;
- 8) ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato (rel. Conss. Comi, Canale);
- 9) trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio (rel. Cons. Lepri);
- 10) approvazione del verbale n. 10 dell'adunanza del 7 marzo 2024;
- 11) comunicazioni del Presidente;
- 12) comunicazioni del Consigliere Segretario;
- 13) comunicazioni del Consigliere Tesoriere;
- 14) comunicazioni dei Consiglieri;
- 15) varie ed eventuali.

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri:

Avv. Paolo Nesta	Presidente
" Alessandro Graziani	Consigliere Segretario
" Paolo Voltaggio	Consigliere Tesoriere
" Antonio Caiafa	Consigliere
" Donatella Cere'	"
" Donatella Carletti	"
" Lucilla Anastasio	"
" Pietro Di Tosto	"



"	Stefano Galeani	"
"	Marco Lepri	"
"	Alessandro Alberici	"
"	Cristiana Arditi di Castelvetero	"
"	Vincenzo Comi	"
"	Alessia Alesii	"
"	Enrico Lubrano	"
"	Grazia Maria Gentile	"
"	Massimiliano Cesali	"
"	Laura Arpino	"
"	Carla Canale	"
"	Silvia Cappelli	"
"	Irma Conti	"
"	Giorgia Celletti	"
"	Maria Agnino	"
"	Angelica Addessi	"
"	Cristina Tamburro	"

I lavori hanno inizio alle ore 14.13.

Sono presenti i Signori Consiglieri: Nesta, Graziani, Voltaggio, Addessi, Agnino, Alberici, Arditi di Castelvetero, Caiafa, Cappelli, Carletti, Cerè, Cesali, Comi, Galeani, Lepri, Tamburro.

Assume le funzioni di redattore del verbale il Consigliere Segretario Graziani.

- Si dà atto che tutti i componenti del Consiglio hanno ricevuto a mezzo P.E.C. l'avviso di convocazione dell'adunanza odierna, con l'ordine del giorno sopra trascritto ed hanno altresì ricevuto, con congruo anticipo prima dell'inizio dell'adunanza, la copia del verbale in approvazione e la bozza di quello odierno completa con tutti gli allegati.

Preliminarmente il Segretario verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

Punto 1: impegno solenne Avvocati

- Sono presenti: (omissis), i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Nesta, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con



lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

L'Adunanza prosegue alla presenza dei soli componenti del Consiglio presenti.

Esce il Consigliere Agnino.

Entrano i Consiglieri Alesii e Anastasio.

- Il Presidente Nesta, in occasione della triste notizia della scomparsa della giovane collega, l'Avv. (omissis), esprime, a nome di tutto il Consiglio, le più sentite condoglianze.

Il Consiglio in questo momento di profondo cordoglio desidera far giungere al marito, alle sue bambine e all'intera sua famiglia la sua sentita vicinanza.

- Il Presidente Nesta annuncia la nomina dell'Avvocato (omissis) a Consigliere Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Roma.

Il Consiglio esprime le più vive congratulazioni rivolgendo un sincero e caloroso plauso all'Avvocato Lelli.

Punto 3: pratiche disciplinari

- I Consiglieri Addessi e Cesali, delegati dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 9 febbraio 2023, rimettono al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Caiafa e Cappelli, prende atto.

- I Consiglieri Addessi e Cesali riferiscono che avverso la decisione n. (omissis) del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto che ha inflitto al Prof. Avv. (omissis), la (omissis), è stato presentato in data (omissis) dal difensore dell'Avv. (omissis), ricorso al Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio prende atto.

Punto 4: pareri su note di onorari

- **Parere n. (omissis) - Avv. (omissis)**



- Il Consigliere Voltaggio relaziona sull'istanza presentata il 10 gennaio 2024 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del (omissis) è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per mero errore materiale, per euro (omissis) anziché euro (omissis);

rettifica

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) per euro (omissis).

Entra il Consigliere Di Tosto.

Punto 5: iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Alesii comunica che l'ufficio iscrizioni ha provveduto all'aggiornamento delle FAQ praticanti e avvocati e delle linee guida per gli avvocati stabiliti.

Il Consigliere Alesii ritiene opportuno che ogni Consigliere provveda all'esame della predetta documentazione al fine di far pervenire osservazioni circa l'eventuale modifica delle FAQ o delle Linee guida.

Il Consiglio dispone che eventuali osservazioni dei Consiglieri potranno essere inviate all'e-mail dell'Ufficio Iscrizioni entro il giorno 25 marzo 2024 al fine di permettere l'esame delle stesse nella successiva adunanza. È delibera immediatamente esecutiva.

- Istanza accesso atti

(omissis)

Esce il Consigliere Di Tosto.

- Dott. (omissis)

(omissis)

Entra il Consigliere Di Tosto.

- Abogado (omissis) ((omissis))



(omissis)

- **Variazione nome da "(omissis)" a "(omissis)" (omissis) ((omissis))**
(omissis)

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA

- **Dott.ssa (omissis) ((omissis))**

(omissis)

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i dottori: (omissis) chiedono di essere iscritti nell'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012

Il Consiglio, viste le istanze con le quali gli Avv.ti (omissis) chiedono la sospensione della iscrizione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di sospendere i suddetti professionisti dall'Albo degli Avvocati di Roma.

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario

Il Consiglio, visti i documenti, con i quali il professionista: (omissis) varia di diritto la propria iscrizione dalla Sezione Speciale all'Albo Ordinario; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 96 del 2.2.2001 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di passare dalla Sezione Speciale D.Lgs. n.96/2001 il professionista sopraindicato e di iscriverlo nell'Albo Ordinario.

Cancellazioni a domanda

Il Consiglio, viste le istanze con le quali gli Avv.ti (omissis) chiedono la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di cancellare i suddetti professionisti dall'Albo degli Avvocati di Roma.

Cancellazione dall'Albo per trasferimento



Il Consiglio, visti gli atti relativi alle iscrizioni nell'Albo di questo Ordine degli Avv.ti (omissis) dai quali risultano che il medesimo sono stati iscritti nell'Albo di altro Ordine a seguito di trasferimento; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dall'Albo degli Avvocati di Roma i professionisti sopraindicati, per trasferimento ad altro Ordine.

Cancellazione dall'Albo per decesso

Il Consiglio, visti gli atti relativi alle iscrizioni degli Avv.ti (omissis) nell'Albo di questo Ordine dai quali risulta che i suddetti professionisti sono deceduti; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dall'Albo degli Avvocati di Roma i professionisti sopraindicati per decesso.

Nulla osta al trasferimento

(omissis)

Specializzazioni

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i dottori: (omissis) chiedono di essere iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012)

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali gli studenti: (omissis) in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, iscritti regolarmente all'ultimo anno del corso per il diploma di laurea in giurisprudenza e nell'ipotesi prevista dall'art. 40 L. 247/2012, chiede di essere iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma ex art. 41 L. 247/2017; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma gli studenti sopraindicati.

Abilitazioni al patrocinio sostitutivo

Il Consiglio, vista l'istanza corredata dei prescritti documenti con le quali il praticante avvocato: (omissis) iscritto nel Registro



dei Praticanti Avvocati di Roma, chiedono di essere autorizzati ad esercitare il patrocinio dinanzi ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Roma, limitatamente alla competenza funzionale e per valore dell'ex Pretore e dinanzi ai Giudici di Pace dello stesso Distretto; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di autorizzare il dottore sopraindicato ad esercitare il patrocinio nei limiti e con le modalità già vigenti per il patrocinio avanti ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Roma.

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda

Il Consiglio, viste le istanze con le quali i praticanti avvocati: (omissis) chiedono la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i praticanti avvocati suindicati.

Nulla Osta per trasferimento

(omissis)

Compiuta pratica

(omissis)

Punto 6: formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consigliere Tamburro, unitamente alla Commissione Diritto del Lavoro, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Le novità in materia di pubblico impiego" che avrà luogo il 25 marzo 2024, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile Commissione Diritto del Lavoro).

Relatori: Dott. Paolo Mormile (Magistrato Sezione Lavoro Tribunale Ordinario di Roma), Avv. Raffaella De Camelis (Componente Commissione Diritto del Lavoro) "Pubblico Impiego e Mobilità/Ius Variandi"; Avv. Fabrizio Viola (Componente Commissione Diritto del Lavoro) "Il precariato nel pubblico impiego, focus e aggiornamenti normativi"; Avv. Francesco Giglioni (Componente Commissione Diritto del Lavoro) "Il riparto di giurisdizione nel pubblico impiego";



Avv. Sebastiano Maugeri (Componente Commissione Diritto del Lavoro)
"La prescrizione nel lavoro pubblico contrattualizzato".

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse degli argomenti trattati e qualità dei relatori.

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Addessi, all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza, con la specificazione che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio Nazionale Forense per quelli da remoto.

- In data 13 marzo 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CAMERA CIVILE DI ROMA dell'evento a partecipazione gratuita "Diritto alla bigenitorialità secondo la Riforma Cartabia: tra ordini di protezione e presunzione di innocenza", che si svolgerà il 12 aprile 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

- In data 26 febbraio 2024 è pervenuta richiesta di accREDITamento da parte di COMUNIONE E DIRITTO dell'evento a partecipazione gratuita "Il valore del diritto e la ricerca di giustizia ricordando Gianni Caso: magistrato, giurista, uomo", che si svolgerà il 16 marzo 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera



di concedere due crediti formativi ordinari per qualità dei relatori, per la sola partecipazione in presenza.

- In data 7 marzo 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FERRI PROF.SSA RITA dell'evento a partecipazione gratuita "Diritto Internazionale e Costituzionalismo Globale. Il ruolo dell'Europa per il rispetto dei diritti umani e per l'effettività e l'incremento delle Convenzioni Internazionali", che si svolgerà il 9 aprile 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per attualità della materia e qualità dei relatori.

- In data 11 marzo 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' DEGLI STUDI "GUGLIALMO MARCONI" dell'evento a partecipazione gratuita "Giornata di Studi Interdisciplinare di Linguistica Forense", che si svolgerà il 9 aprile 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere cinque crediti formativi ordinari per attinenza della materia e qualità dei relatori.

- In data 7 marzo 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS dell'evento a partecipazione gratuita "Intelligenza Artificiale: le implicazioni nella giustizia e nel lavoro", che si svolgerà il 18 aprile 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera



di concedere tre crediti formativi ordinari per interesse ed attualità della materia.

- In data 19 febbraio 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell'evento a partecipazione a pagamento "Master Interateneo II Livello in Diritto Amministrativo - MIDA" che si svolgerà dal 23 febbraio al 20 dicembre 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per organicità del corso e qualità dei relatori, per la partecipazione ad almenol'80% del corso, per la sola fruizione in presenza.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per gravidanza, parto e adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per gravidanza e parto;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;



delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per gravidanza, parto e adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;



delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;



delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;



delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;



delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;



delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per infortunio;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per particolari condizioni personali;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per interruzione dell'attività professionale;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;



delibera
di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio
- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Dottore di Ricerca;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera
di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio
- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Dottore di Ricerca;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera
di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Punto 7: formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi.



Punto 8: ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Il Consigliere Comi per conto del Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Sig. (omissis), nato l' (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio

preso atto che il Sig. (omissis) non ha prodotto documentazione idonea ad attestare la permanenza dei requisiti previsti dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 79, c. 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Il Consigliere Comi per conto del Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio

preso atto che la Signora (omissis) non ha provveduto a comunicare le modifiche reddituali come evidenziato nel provvedimento del Tribunale di Roma del 16 ottobre 2023,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 136, c. 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Su relazione del Consigliere Comi per conto del Consigliere Canale, sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Entrano i Consiglieri Lubrano e Conti.

Punto 2: impegno solenne Patrocinio Sostitutivo

- Sono presenti i Dottori: (omissis), i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Nesta, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "Consapevole della dignità della professione



forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di Avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito, nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

L'Adunanza prosegue alla presenza dei soli componenti del Consiglio presenti.

Punto 10: approvazione del verbale n. 10 dell'adunanza del 7 marzo 2024

- Il Consigliere Segretario Graziani invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Il Consiglio, a maggioranza, approva il verbale n. 10 dell'adunanza del 7 marzo 2024, con astensione dei Consiglieri Arditi di Castelvetero e Comi e voto contrario dei Consiglieri Alberici, Cappelli, Carletti, Cerè, Di Tosto e Galeani.

Punto 11: comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Nesta comunica di aver inserito l'Avv. (omissis) nella Commissione Terzo Settore.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta ed il Consigliere Tesoriere Voltaggio riferiscono sulla richiesta dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 4 marzo 2024, con la quale si chiede il patrocinio morale, l'utilizzo del logo, ed un contributo economico pari a euro (omissis), nonché la divulgazione dell'evento tra gli iscritti, per la realizzazione della Manifestazione sportiva di vela "(omissis)" che si svolgerà dal (omissis) al (omissis) prossimi, presso (omissis) ((omissis)).

L'Avv. (omissis) auspica, inoltre, la presenza alla manifestazione delle cariche istituzionali e dei Consiglieri tutti, in particolar modo dei Consiglieri responsabili e coordinatori della Commissione Sportiva in occasione dell'inizio della gara velica ((omissis), ore (omissis) e delle premiazioni fissate per il (omissis), ore (omissis) circa).

Il Consiglio prende atto e, all'unanimità, dispone la concessione un contributo economico nel limite di euro (omissis), da corrispondersi a fronte di rendicontazione delle spese. Il Consiglio



delibera altresì di costituire una Commissione per determinare i criteri con cui regolare l'erogazione dei contributi a sostegno di eventi sportivi che coinvolgano l'Ordine e/o gli iscritti. Tale Commissione è formata dai Consiglieri Voltaggio, Cesali, Arditi di Castelvetero, Alberici, Lubrano e Cerè. Delibera immediatamente esecutiva.

Entra il Consigliere Agnino.

- Il Presidente Nesta riferisce di aver ricevuto diverse lamentele da parte dei Colleghi che hanno presentato la domanda per l'iscrizione nell'elenco dei delegati alle vendite di cui all'articolo 179 ter disp. att. c.p.c. I quali evidenziano che la loro posizione non sarebbe stata esaminata in quanto non pervenuta in tempo l'informativa da parte della Questura in relazione all'articolo 17 disp. att. c.p.c. ("acquisizione informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante"). Tale circostanza sarebbe rispondente al vero, come confermato dal Consigliere Tesoriere Voltaggio, quale componente del Comitato ex art. 179 ter disp. att. c.p.c.

Il Presidente Nesta ritiene quindi opportuno inviare, unitamente agli altri Ordini professionali interessati (Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Roma e Consiglio Notarile) la richiesta di fissazione di una sessione straordinaria del Comitato per i primi giorni del mese di aprile, auspicando che giungano le informative mancanti.

Il Consiglio delibera di inviare una nota congiunta, con il Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Roma e il Consiglio Notarile del Lazio, chiedendo la fissazione di una sessione straordinaria del Comitato nei primi giorni del mese di aprile. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta, giusta delibera del 7 marzo 2024, sottopone al Consiglio la locandina dell'evento in ordine alla richiesta di concessione del patrocinio morale, dall'Associazione (omissis) in collaborazione con il Dipartimento di Management Facoltà di Economia Università (omissis) relativamente al Convegno dal Titolo "(omissis)", che si terrà il (omissis) presso la (omissis) della Facoltà di Economia, (omissis), Via (omissis) dalle ore (omissis) alle ore (omissis).

Il Consiglio prende atto, concede il patrocinio ed autorizza l'utilizzo del logo. Delega il Consigliere Caiafa a partecipare in rappresentanza del Consiglio. Delibera immediatamente esecutiva.



- Il Presidente Nesta informa che in data 6 marzo 2024 è pervenuta dal Tribunale Ordinario di Roma, la nota avente ad oggetto: indizione Assemblea dei lavoratori del Tribunale Ordinario di Roma, indetta da USB - Coordinamento giustizia per martedì 12 marzo 2024 presso Aula 28 della 3^ Sezione civile - Es. Mobiliari: dalle ore 11.00 alle ore 13.00 per il settore civile e dalle ore 10.30 alle ore 13.30 per il settore penale.

Il Presidente Nesta riferisce che la notizia è già stata diffusa attraverso il sito istituzionale.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani ed il Consigliere Tesoriere Voltaggio riferiscono sulla nota, pervenuta in data (omissis) dal (omissis) nell'interesse dell'Ordine degli Avvocati di Roma, quale persona offesa nel giudizio che vede imputato il Signor (omissis) (fascicolo RG PM: (omissis) e fascicolo RG GIP: (omissis)), ai fini della eventualità di costituzione di parte civile. L'udienza avanti al GUP è fissata per il (omissis) ore (omissis).

Il Consiglio prende atto, delibera di costituirsi parte civile e di nominare l'Avv. (omissis) quale proprio difensore, autorizzando il Presidente a sottoscrivere la procura difensiva. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce che in data 11 marzo 2024, l'Avv. (omissis) ha trasmesso la sentenza del Consiglio di Stato, in relazione al ricorso proposto dal Sig. (omissis) contro l'Ordine degli Avvocati di Roma, con la quale si pronuncia sul ricorso n. R.g. n. (omissis), respingendolo e condannando la parte appellante a rifondere in favore della parte appellata le spese di lite.

Il Consiglio prende atto e, con astensione del Consigliere Di Tosto, ringrazia l'Avv. (omissis) per l'ottima attività svolta e dà mandato agli uffici di procedere al recupero delle spese liquidate in favore dell'Ordine, da devolversi al medesimo Avv. (omissis). È delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce che è pervenuta, in data 7 marzo 2024 dall'Università degli Studi di (omissis), la segnalazione della pubblicazione di un avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti idonei alla nomina di componenti dei Collegi Consultivi Tecnici operanti per i contratti dell'Ateneo; le domande dovranno essere inviate tramite apposito link, contenente l'Avviso e la relativa documentazione da compilare, con prima scadenza prevista per il giorno 20 marzo 2024 e contestuale possibilità di



trasmettere le stesse successivamente alla data indicata essendo lo stesso un elenco aperto.

Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta comunica che il Tribunale Ordinario di Roma ha trasmesso, a seguito dell'incontro del 12 gennaio 2024, la bozza del decreto di riorganizzazione del settore penale rappresentando che, comunque, tale bozza può essere oggetto di ulteriori limature, si evidenzia inoltre che tale riorganizzazione non determinerà alcuna diminuzione del totale complessivo delle udienze mensilmente tenute nel settore penale.

Il Presidente Nesta ricorda inoltre che all'incontro del 12 gennaio scorso era stato delegato il Consigliere Conti.

Il Consiglio prende atto e rinvia l'esame alla prossima adunanza, invitando i Consiglieri a fare pervenire osservazioni entro le ore 13.00 del prossimo martedì 18 marzo. Delibera immediatamente esecutiva.

Escono i Consiglieri Conti e Voltaggio.

- Il Presidente Nesta riferisce che in data 5 marzo 2024 è pervenuto il riscontro da parte della Banca di Italia, in relazione alla segnalazione di questo Consiglio, la quale metteva in evidenza presunte criticità nel rispetto della Legge 49/2023 sull'equo compenso dei professionisti, informandone che la stessa è stata trasmessa al Ministero della Giustizia, nella sua funzione di Osservatorio Nazionale di applicazione della legge sull'equo compenso, oltre che all'ABI.

Si astengono i Consiglieri Alberici e Arditi di Castelvetere.

Il Consiglio prende atto e, a maggioranza, delibera di inviare alle imprese bancarie e assicurative una nota del Presidente Nesta per invitare a tali destinatari la massima attenzione al rispetto delle prescrizioni di legge in tema di equo compenso. È deliberata immediatamente esecutiva.

Entrano i Consiglieri Conti e Voltaggio.

- Il Presidente Nesta, sentito l'Avv. (omissis), Direttore della Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando", Scuola per l'Avvocatura dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in attuazione dell'art.43, comma 2, della legge professionale forense n.247/2012 e del regolamento contenuto nel D.M. Giustizia n.17 del 9 febbraio 2018, pubblicato nella G.U. n.63 del 16 marzo 2018, comunica al Consiglio dell'Ordine



che il 3 maggio 2024 inizierà il V° "Corso di preparazione all'esame di abilitazione e alla Professione di Avvocato" che si svolgerà da maggio 2024 ad ottobre 2025, previa pubblicazione del bando distribuito per l'ammissione di 120 allievi, indicando che le iscrizioni saranno possibili da lunedì 18 marzo 2024 e sino al 15 maggio 2024.

Il contributo di iscrizione al corso sarà di euro (omissis) ((omissis)).

I giovani appartenenti a nuclei familiari aventi indicatore ISEE inferiore ad euro 24.335,11 potranno accedere pagando la quota ridotta di 152,00 euro, producendo entro trenta giorni dall'inizio del corso la certificazione ISEE.

Il corso sarà tenuto, in presenza o a distanza (nel limite delle 50 ore indicate dal decreto ministeriale), presso l'Aula Avvocati dell'Ordine di Roma nel Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour o in altro luogo eventualmente individuato successivamente, per un totale di 161 ore. Le lezioni in presenza si terranno nelle medesime giornate di lunedì, dalle 9.00 alle 12.00, e di venerdì, dalle 8.30 alle 13.30.

Le rimanenti ore di didattica, necessarie al superamento del numero di ore previste per i corsi obbligatori (art. 5 comma 1), saranno fruite in streaming, su piattaforma Cisco Webex, il mercoledì dalle 12.00 alle 15.00, per non impegnare ulteriormente l'Aula Avvocati, secondo il calendario in corso di pubblicazione sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Roma e su quello della Scuola Forense.

Possono partecipare gli iscritti al Registro dei Praticanti Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Roma e degli Ordini degli Avvocati di Tivoli e di Rieti alla data di presentazione della domanda di ammissione (vedi punto 5 del presente bando). Le domande al corso dovranno essere inoltrate esclusivamente utilizzando il form di iscrizione da compilare accedendo alla pagina "Bando per l'ammissione di 120 allievi al "V Corso obbligatorio di formazione per l'accesso alla professione di avvocato" del sito dell'Ordine degli Avvocati di Roma nella sezione "Scuola Forense" VEO: dalle 12.00 del 18 marzo 2024 e sino alle 12.00 del 15 maggio 2024.

Il Consigliere Di Tosto, unitamente ai Consiglieri Carletti, Cerè, Alberici, Arditi di Castelvetero e Galeani, con comunicazione scritta, dichiarano che la Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando" Scuola per l'Avvocatura dell'Ordine degli Avvocati di Roma, oltre a ricevere un contributo dall'Ordine riceve un contributo dagli iscritti alla stessa.

Nel 2023 il Consiglio aveva indicato di trovare anche una soluzione di una sede esterna, diversa da quella della Aula consiliare.



Ad oggi non è pervenuta alcuna proposta di teatro o altra sede. Si continua a richiedere somme per l'iscrizione agli allievi. Diversamente è auspicabile che si ritorni alla gratuità dell'iscrizione.

Purtroppo, la Scuola Forense dell'Ordine non è più il "FIORE ALL'OCCHIELLO DELL'ORDINE" la verità è che gli allievi dopo poche lezioni abbandonano la scuola per iscriversi a scuole private, vuoi per la carenza degli argomenti trattati, vuoi per il ritardo della consegna dei temi redatti dagli allievi.

Inoltre, i Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Roma non vengono invitati ai corsi della Scuola Forense, nonostante che alcuni di loro siano esperti in molte materie giuridiche e in deontologia.

Si chiede di verificare quanti allievi completano il corso per intero, quanti temi vengono redatti ed i tempi della restituzione degli stessi, il programma della Scuola Forense ed i relatori degli argomenti trattati.

Il Consigliere Arditì di Castelvetere si associa e propone di prendere contatto con l'Istituto Jemolo per utilizzare le aule disponibili.

I Consiglieri Galeani, Di Tosto, Alberici, Arditì di Castelvetere, Cerè e Cappelli, con comunicazione scritta, chiedono che vengano comunicati i vantaggi ottenuti dalla Scuola Forense dalla sua iscrizione agli Enti del Terzo Settore nonché i bilanci della Fondazione.

Il Consiglio prende atto e, a maggioranza, approva quanto previsto nella odierna comunicazione del Presidente Nesta.

Dopo la votazione, il Consigliere Di Tosto chiede di ridurre il contributo di iscrizione al Corso di cui sopra.

Il Presidente Nesta invita il Consigliere Di Tosto a formalizzare la richiesta affinché la stessa venga messa all'ordine del Giorno per una prossima adunanza, atteso che il Consiglio ha già votato favorevolmente per l'organizzazione del "V Corso obbligatorio di formazione per l'accesso alla professione di avvocato", con relativa previsione del contributo di iscrizione al corso nelle misure indicate nel bando. È deliberata immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta comunica che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di (omissis), ha inviato in data 11 marzo 2024, la richiesta di parere motivato ex art. 6 comma 5 del D.Lvo n. 116 del 13.7.2017 relativamente alla candidata Avv. (omissis) nata a (omissis) il (omissis) che esercita la professione forense presso il Foro di Roma.



Il Presidente Nesta riferisce di aver demandato agli Uffici il controllo della Disciplina in capo alla suindicata Professionista e che dallo stesso non è risultato nulla.

Il Consiglio prende atto e rilevato che ad oggi non risultano essere pendenti procedimenti disciplinari nei confronti dell'Avv. (omissis) e che la stessa risulta in regola con il pagamento delle quote annuali di contribuzione all'Ordine forense, esprime parere favorevole.

Manda all'Ufficio di Segreteria di comunicare la presente delibera per estratto al richiedente. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta comunica che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di (omissis), ha inviato in data 12 marzo 2024, la richiesta di parere motivato ex art. 6 comma 5 del D.Lvo n. 116 del 13.7.2017 relativamente ai candidati Dott. (omissis) nato a (omissis) il (omissis) e Dott.ssa (omissis) nata in (omissis) il (omissis).

Il Presidente Nesta riferisce di aver demandato agli Uffici il controllo della Disciplina in capo ai suindicati Dottori e che dallo stesso non è risultato nulla.

Il Consiglio prende atto e, rilevato che ad oggi non risultano essere pendenti procedimenti disciplinari nei confronti del Dott. (omissis) e della Dott.ssa (omissis) e che gli stessi risultano in regola con il pagamento delle quote annuali di contribuzione all'Ordine forense, esprime parere favorevole.

Manda all'Ufficio di Segreteria di comunicare la presente delibera per estratto al richiedente. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla richiesta di concessione di patrocinio morale e utilizzo del logo, pervenuta in data 12 marzo 2024, dall'Avv. (omissis), in qualità di rappresentante legale della (omissis), per il convegno che si terrà il (omissis), dalle ore (omissis) alle ore (omissis) presso la (omissis) della Camera dei deputati, dal titolo: "(omissis)".

Il Consiglio prende atto, concede il patrocinio ed autorizza l'utilizzo del logo. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta comunica che ieri nell'aula Unità d'Italia della Corte d'Appello di Roma su iniziativa del Presidente della Corte d'Appello Giuseppe Meliadò, si è tenuto un incontro, al quale hanno partecipato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, il Procuratore Generale della Corte d'Appello Salvatore Vitello e il Presidente Nesta. Nei loro interventi il Presidente Meliadò, il



Procuratore Generale Vitello e lo stesso Presidente Nesta hanno rappresentato al Ministro la situazione di grande difficoltà degli uffici giudiziari romani, e soprattutto della Corte d'Appello, ove esiste un arretrato pari al 20% di quello nazionale e una importante scopertura degli organici dei Magistrati e del personale amministrativo. In particolare, il Presidente Nesta ha evidenziato che le riforme processuali degli ultimi anni hanno limitato i diritti della difesa ma non hanno risolto il problema. Ha sottolineato, inoltre, la situazione di estrema gravità presso gli uffici del Giudice di Pace, ove esiste una scopertura di organico del 70% e dove i ricorsi per ingiunzione vengono esaminati inaccettabilmente dopo sei/sette mesi dal loro deposito, aggiungendo che gli Avvocati romani non sono disponibili ad accettare il trasferimento della sede del Giudice di Pace in zone lontane da Piazzale Clodio. Ha concluso, invitando il Ministro a porre rimedio urgente a tali criticità rilevando la necessità che siano messe a disposizione adeguate risorse economiche per dare le dovute risposte alle domande di Giustizia dei cittadini.

Il Consiglio prende atto, condivide pienamente e ringrazia il Presidente Nesta per l'intervento svolto.

- Il Presidente Nesta, il Consigliere Lubrano ed il Consigliere Alesii riferiscono che in data 12 marzo 2024 il Comune di (omissis) ha pubblicato l'Avviso per la formazione di elenchi di professionisti legali per incarichi di patrocinio, domiciliazione e sostituzione in udienza. L'Avviso, già oggetto di richieste di adeguamento normativo alla Legge sull'Equo compenso avanzate da questo Consiglio (modifica dell'art.10), sostituisce quello già pubblicato lo scorso 17 gennaio 2024. I termini per la presentazione delle domande sono stati pertanto riaperti il 12 marzo 2024 ed andranno a scadere l'11 aprile 2024. Sono fatte salve le domande pervenute successivamente alla pubblicazione dell'Avviso del 17 gennaio 2024.

Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta segnala che alcuni Colleghi hanno rilevato un grave disservizio presso l'UNEP di Roma riguardante la consegna ed il ritiro degli atti di esecuzione con riferimento al sistema delle prenotazioni online che non funziona per essere a volte disattivato o dichiarato non disponibile. Inoltre, sono state avanzate doglianze in merito alla trasmissione telematica delle richieste di esecuzione resa difficoltosa sia nelle modalità che per i pagamenti da effettuare sulla piattaforma PagoPA.



Il Presidente Nesta auspica pertanto la risoluzione immediata del problema magari aprendo uno o due sportelli stabilmente riservati agli Avvocati per la consegna ed il ritiro degli atti di esecuzione.

Il Consiglio prende atto e delega i Consiglieri Graziani, Voltaggio, Galeani e Di Tosto a prendere contatti con i Responsabili degli Uffici ed all'esito a relazionare, proponendo le soluzioni praticabili, al fine di predisporre una nota per il Presidente Nesta perché sia inoltrata alle Autorità competenti. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta, i Consiglieri Lubrano ed Alesii, con la collaborazione dei Consiglieri Graziani e Caiafa - giusta delega del 1° febbraio 2024 relativa alla richiesta di revoca o rettifica dell'"Avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi difensivi a favore dei dirigenti e dipendenti del Comune di (omissis)" - riferiscono che, a seguito dell'interlocuzione avuta, l'Amministrazione ha provveduto alla pubblicazione di alcuni chiarimenti, mediante l'inserimento di FAQ nella medesima sezione in cui è pubblicato l'avviso al link: https://servizi.comune.milano.it/web/guest/dettaglio-contenuto/-/asset_publisher/pqxq/content/costituzione-elenco-avvocati.

Il Consiglio dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota di (omissis), pervenuta in data 12 marzo 2024, con la quale si comunica che la Società ha reso disponibili in QUADRA le funzioni di deposito e pagamento telematico presso gli uffici UNEP. Direttamente dal modulo "Deposito Facile" è possibile quindi redigere gli atti con contestuale pagamento telematico e inserimento automatico della ricevuta nel deposito.

Il Presidente Nesta informa che la Società, inoltre, ha organizzato un webinar gratuito il 19 marzo 2024 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 aperto a tutti gli Avvocati e dedicato a questo tema; per partecipare sarà possibile prenotarsi al link: <https://register.gotowebinar.com/register/8510637151698088793>

Il Consiglio dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 13 marzo 2024, con la quale si trasmette il riscontro del Presidente del Tribunale di Roma, nella qualità di Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, in ordine



alle criticità segnalate da questo Consiglio con delibera del 9 novembre 2023.

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Presidente del Tribunale, in particolare per l'attribuzione di due addetti all'ufficio del Ruolo Generale, pur dovendo rilevare che, a tutt'oggi, ancora sussistono le disfunzioni precedentemente evidenziate. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta in data 12 marzo 2024, dall'Avv. (omissis), (omissis) Segretario della (omissis) Conferenza dei Giovani Avvocati dell'Ordine di Roma, circa la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione all'(omissis) ((omissis)), che si è svolta a (omissis) dal (omissis) al (omissis). La rifusione delle spese ammonta ad Euro (omissis).

Il Consiglio, delibera in conformità della richiesta, previa verifica da parte dell'Ufficio Amministrazione della disponibilità del Fondo destinato alla Conferenza dei Giovani Avvocati.

Punto 12: comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dagli Avvocati (omissis)
autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge. Delibera immediatamente esecutiva.

Escono i Consiglieri Alesii e Conti.

- Il Consigliere Segretario Graziani riferisce sulla nota del Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Roberto Reali, datata 1° marzo 2024, con la quale si chiede al Consiglio l'invio dell'elenco aggiornato dei nominativi dell'elenco previsto dall'art. 1 D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162.

Il Consigliere Segretario Graziani comunica che è stato predisposto un modulo on-line per raccogliere le candidature dei Colleghi interessati.

I Consiglieri Di Tosto, Galeani, Cappelli, Carletti, Arditi di Castelvetere, Alberici e Cerè, con comunicazione scritta, chiedono di informare il Consiglio quale risposta è stata inviata al



Presidente del tribunale di Roma dopo la comunicazione del 23 marzo 2023 e quale elenco è stato fornito al Tribunale.

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza, disponendo che l'Ufficio di Segreteria ponga la comunicazione nuovamente a verbale congiuntamente ad un esemplare del modulo predisposto. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Graziani, il Consigliere Tesoriere Voltaggio ed il Consigliere Cappelli comunicano, per doverosa informazione, il verbale della riunione tenutasi in data 20 febbraio scorso al tavolo di lavoro costituito presso la Corte d'Appello per esaminare la bozza del protocollo proposto dalla Prefettura di Roma ai fini della esecuzione dei provvedimenti di rilascio a seguito di pronunzie giudiziarie. Nel corso della riunione sono state esaminate le prassi attualmente in uso e si è concordato di acquisire una nota, da elaborarsi a cura della competente commissione di questo Consiglio, riguardante le criticità ravvisabili nella bozza di protocollo. In merito alle procedure ex art. 492 bis cpc, si è concordato di consentire ancora la presentazione delle istanze tanto con modalità telematiche che tramite sportello fisico, in attesa che l'utenza forense abbia familiarizzato con la nuova prassi e si sia dotata di adeguate risorse telematiche.

Il Consiglio prende atto.

Punto 13: comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Voltaggio sottopone al Consiglio l'esame del conto consuntivo dell'anno 2023, soffermandosi sulle voci in esso riportate e rappresenta che tutta la documentazione ad esso inerente è disponibile, previo appuntamento, per essere esaminata presso gli uffici del Dipartimento Amministrazione.

Il Consigliere Tesoriere invita i Colleghi Consiglieri interessati a fare pervenire eventuali osservazioni e richieste entro il prossimo lunedì affinché il Dipartimento possa fornire adeguate risposte in breve tempo ed anticipa che, alla prossima adunanza, chiederà al Consiglio di approvare il conto consuntivo relativo all'anno 2023.

Il Consigliere Tesoriere Voltaggio ringrazia i revisori legali dell'Ente, il Funzionario Responsabile Dott. (omissis), il commercialista Dott. (omissis), il personale ed i Consiglieri tutti per il contributo da loro dato al positivo risultato conseguito, richiamando sempre ad una attenta valutazione delle spese da sostenere nell'anno 2024 al fine di non compromettere il delicato



equilibrio di bilancio, sinora mantenuto nonostante gli impegni di spesa sempre crescenti.

Il Consigliere Tesoriere Voltaggio riferisce brevemente sul bilancio presentato soffermandosi a fare chiarezza sulle voci maggiormente significative.

Il Consigliere Cerè dichiara che la documentazione oggi prodotta dal Consigliere Tesoriere Voltaggio e relativa allo stato patrimoniale ed al conto economico del 2023 non è esaustiva e che dovrebbe contenere altre voci di riferimento.

Il Consigliere Tesoriere Voltaggio rileva che lo stato patrimoniale ed il conto economico del 2023 sono stati redatti secondo i criteri ex lege previsti e che comunque tutta la eventuale documentazione afferente alle voci riportate nello stato patrimoniale e nel conto economico sono a disposizione dei Consiglieri previo accesso all'Ufficio Amministrazione, concordando le modalità con il Funzionario Dott. (omissis).

I Consiglieri Cerè, Galeani, Di Tosto, Cappelli, Carletti, Arditi di Castelvetere e Alberici, con comunicazione scritta, chiedono al Consigliere Tesoriere di inviare ai suddetti Consiglieri il dettaglio del conto economico e dello stato patrimoniale per l'anno 2023 e ciò al fine di poter effettuare congiuntamente eventuali osservazioni al conto consuntivo nonché i conti della ONLUS, dell'Organico di Mediazione, dell'O.C.C. e Scuola Forense.

Il Consiglio, preso atto, indica come termine per eventuali osservazioni da inoltrare per iscritto al competente Funzionario dell'Ufficio Amministrazione la data del 23 marzo 2024 ore 13.00 e come data per l'approvazione in adunanza quella del 28 marzo 2024. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Punto 14: comunicazioni dei Consiglieri

- I Consiglieri Lepri e Cesali comunicano che il collega Avv. (omissis), in relazione a quanto rappresentato all'Osservatorio di questo Consiglio, ha rilasciato liberatoria per l'utilizzo della propria doglianza ai fini delle opportune segnalazioni, già individuate dal Consiglio, alle autorità competenti.

Il Consiglio delega i Consiglieri Lepri e Cesali a predisporre una nota per il Presidente Nesta perché sia inoltrata alle Autorità competenti.

- I Consiglieri Lubrano e Cesali riferiscono circa l'iniziativa dell'Unione Sportiva Forense Italiana. Lo scopo finale dell'Unione è di costituire un Ente di Promozione Sportiva coinvolgendo gli Ordini degli Avvocati, le rappresentanze nazionali, le associazioni



sportive forensi ed ogni singolo avvocato che intenda praticare sport in forma organizzata.

Ogni realtà, pur aderendo, manterrebbe la propria autonomia.

Il percorso parte dall'atto fondativo e l'organizzazione di campionati nazionali e locali.

Risulta che diversi ordini ed associazioni abbiano ad oggi manifestato l'interesse a seguire l'evoluzione del progetto. Si allega, programma degli eventi.

I Consiglieri Lubrano e Cesali propongono di prendere atto, seguire il progetto anche attraverso la partecipazione all'evento, riservando ogni iniziativa in merito per il futuro, dando, altresì, diffusione all'iniziativa tra gli iscritti mediante pubblicazione sul sito della presente delibera con allegato invito.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Anastasio, quale Responsabile della Commissione Diritto della Moda, comunica di aver inserito la Collega Avv. (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Galeani, Di Tosto, Cerè, Cappelli, Celletti, Alberici, Arpino, Arditi di Castelvetere e Carletti chiedono al Consiglio se vi è stato l'intervento richiesto da questi Consiglieri con la comunicazione portata all'adunanza del 22 febbraio e che per comodità si trascrive "comunicano che l'Ufficio Esecuzioni Civili della Corte di Appello di Roma ha reso nota l'attivazione dell'applicativo GSU-PCT (sportello telematico) attraverso il quale sarà possibile presentare le richieste di esecuzione in modalità telematica. Dal 19 febbraio, pertanto, le richieste di esecuzione (comprese le istanze ex art 492 bis cpc) e la restituzione degli atti mediante presentazione allo sportello potrà avvenire solo attraverso prenotazione.

Questi Consiglieri chiedono che il Consiglio intervenga affinché venga mantenuta la possibilità di presentazione allo sportello senza alcuna prenotazione".

Il Consiglio prende atto e si riporta a quanto già precedentemente deliberato, sul punto, in questa stessa adunanza.

- Il Consigliere Cappelli unitamente al Presidente Nesta comunicano l'inserimento nella Commissione Locazioni e Condominio della Collega, Avv. (omissis).

Il Consiglio prende atto.

Escono i Consiglieri Anastasio e Di Tosto.



- I Consiglieri Comi e Lepri anche per il Consiglieri Conti vista la nota della Camera Penale di Roma, comunicano che nonostante sia venuto meno per la previsione del termine al 31.12.2023 il protocollo sottoscritto con l'Ist. Penitenziario di Regina Coeli, ritenendo indispensabile la duplice possibilità di incontrare i propri assistiti con o senza prenotazione, da effettuarsi telefonicamente e secondo le modalità tutt'ora in essere, propongono di inviare la richiesta di far permanere la duplice possibilità di prenotare il colloquio con il proprio assistito o di effettuare colloqui senza prenotazione.

Il Consiglio approva e dispone la trasmissione della presente delibera alle Direzioni degli Istituti Penitenziari di Regina Coeli e di Rebibbia nei tre diversi Istituti, in considerazione della continuità del servizio già in essere presso Regina Coeli.

È delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Addessi, comunica di aver inserito nella Commissione Progetto Donna le Colleghe, Avv. (omissis) e Avv. (omissis).

Il Consiglio prende atto.

CHIARIMENTI DEONTOLOGICI

- PRAT. N. (omissis)

Norme deontologiche

art. 24 CDF

Parole chiave

Conflitto di interessi

Quesito

Si chiede di conoscere se possa configurarsi conflitto di interesse nello svolgimento di prestazioni di consulenza in favore di un Ente, laddove penda un giudizio tra la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo dell'Ente ed il Presidente dello stesso, essendo i membri del Consiglio difesi da Avvocato che condivide i locali dello Studio legale in assenza, tuttavia, di rapporto di associazione professionale, qualora l'Avvocato sia incaricato di prestare attività di consulenza, avente ad oggetto problematiche relative all'Ordinamento professionale

Il Consiglio

udita la relazione dei Consiglieri coordinatori della Commissione Deontologica, Avv. Antonio Caiafa e Avv. Vincenzo Comi

Osserva

L'articolo 24 del Codice Deontologico Forense tratta in maniera specifica il dovere di evitare incompatibilità e insieme alle norme



generali, che richiamano i principi di *probità, dignità, indipendenza, fedeltà*, disciplinati questi dagli artt. 9 e 10 e, infine, *l'adempimento del mandato*, cui è dedicato l'art. 26, impongono all'avvocato di astenersi dal prestare assistenza professionale ove sussista o possa sussistere una posizione conflittuale nell'espletamento del mandato.

Attraverso il primo comma dell'articolo 24 è stato previsto l'obbligo, per l'Avvocato, di non prestare attività professionale quante volte questa possa determinare un conflitto con gli interessi della "*parte assistita*", ovvero del "*cliente*".

Sempre il primo comma impone, correttamente, l'obbligo di non "*interferire con lo svolgimento di altro incarico, anche non professionale*" e seppur la norma non lo chiarisca non par dubbio che il conflitto di interessi non deve essere, necessariamente, *reale* ma anche *potenziale*.

Il Consiglio Nazionale Forense e, altresì, la Suprema Corte convergono verso un'interpretazione rigorosa, ovvero:

- il *primo* ha ritenuto che il conflitto di interessi va ravvisato in tutti quei comportamenti nei quali la mancanza di linearità e trasparenza della condotta professionale può implicare, anche solo in via *potenziale*, il venire meno del rapporto fiduciario (C.N.F., sentenza n.142/2010), ciò in quanto la disposizione tutela l'*imparzialità* e l'*indipendenza* dell'Avvocato e, dunque, anche la sola apparenza del conflitto, per il significato, anche sociale, che essa trasmette alla collettività, configurando la violazione un illecito di pericolo, sì da essere l'assenza di danno irrilevante non essendo esso elemento costitutivo dell'illecito contestato (C.N.F., 24 novembre 2017, n.186; C.N.F., 21 novembre 2017, n.180);

- la *seconda* ha affermato che la disposizione sul conflitto di interessi mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'Avvocato sicché perché si verifichi l'evento, è sufficiente che, potenzialmente, l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte (Cass., Sez.Un., n.2282/ 2011).

In ragione di quanto previsto al secondo comma dell'articolo 24 del Codice Deontologico deve ritenersi che nell'esercizio dell'attività professionale, perché questa possa essere svolta nell'interesse della parte assistita, l'Avvocato debba mantenere la propria indipendenza e, dunque, non subire pressioni o condizionamenti di alcun genere e, per tale ragione, è tenuto al segreto ed al massimo riserbo su tutte le informazioni che gli siano state fornite o delle quali sia potuto venire a conoscenza non solo in dipendenza del mandato conferito, ma anche direttamente (C.N.F., 12 luglio 2016, n.186).



In particolare, è stato altresì ritenuto sussistere l'illecito qualora l'Avvocato non si sia astenuto dal prestare attività professionale qualora questa abbia determinato un conflitto di interessi con altra parte assistita da un professionista esercente nel medesimo studio (C.N.F., 11 giugno 2015, n.80).

La violazione si realizza nel momento in cui il professionista, avendo la consapevolezza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, non provveda, immediatamente, a comunicare ciò al proprio assistito, evidenziando l'esistenza delle circostanze che gli impediscono di svolgere l'attività professionale e gli impongono di astenersi dall'espletare l'incarico e, naturalmente una delle cause può avvenire nel caso tra i componenti del medesimo studio vi sia una *associazione professionale*, ovvero anche qualora *esercitino l'attività nei medesimi locali* o abbiano avuto occasione di *collaborare in maniera non occasionale*.

In caso di esercizio della professione nei medesimi locali sussiste il dovere di astensione nel caso in cui parti aventi interessi configgenti per prestazioni professionali anche potenzialmente in grado di generare conflitto di interessi, si rivolgano ad Avvocati che, oltre ad esercitare nei medesimi locali, abbiano anche un rapporto di collaborazione professionale non occasionale.

Pertanto, vi è obbligo di astensione allorquando sussistano entrambi gli elementi indicati nel quinto comma dell'art. 24 CDF, ovvero che le prestazioni professionali possano generare tra le parti "interessi configgenti" e che gli Avvocati partecipino ad una "società di avvocati o associazione professionale" oppure che "esercitino nei medesimi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale".

È chiaro che presupposto del divieto è la sussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi nelle prestazioni professionali oggetto di valutazione.

La prestazione non deve essere neppure potenzialmente tale da determinare un pregiudizio per l'indipendenza dell'avvocato che la svolga, non deve poter subire pressioni o condizionamenti di alcun genere, non possa mettere a rischio la violazione del segreto professionale e non possa utilizzare informazioni che gli siano state fornite o delle quali sia venuto a conoscenza direttamente o in dipendenza del mandato conferito al collega con cui *eserciti l'attività nei medesimi locali* o abbia avuto occasione di *collaborare in maniera non occasionale*.

In assenza di potenziale conflitto nel caso trattasi di prestazioni che non possano generare tra le parti interessi confliggenti, non sussiste divieto. Certamente tale valutazione deve essere fatta caso per caso ed è l'avvocato l'unico conoscitore di tale situazione rispetto alla quale dovrà prendere una decisione in ordine



all'assunzione dell'incarico, tenendo conto dell'interpretazione dell'articolo 24 del Codice Deontologico Forense.

La peculiarità dell'incarico di una consulenza sull'ordinamento professionale di un Ente - richiamato nel presente chiarimento - può essere certamente indice valutabile ai fini del giudizio sulla insussistenza di conflitto di interessi rispetto all'attività prestata da collega che *eserciti l'attività nei medesimi locali* o abbia avuto occasione di *collaborare in maniera non occasionale*; tuttavia, sarà il contenuto della prestazione concreta a definire il perimetro di estraneità della prestazione e l'insussistenza di alcuna potenzialità di conflitto di interessi, spettando all'avvocato escluderlo sulla base dell'attività concreta.

Si ritiene - in conclusione - che alla luce delle indicazioni ermeneutiche delle norme deontologiche richiamate, spetti all'Avvocato valutare nella fattispecie concreta, tenendo conto della natura e dell'oggetto della prestazione, se lo svolgimento dell'attività professionale possa generare tra le parti "interessi configgenti" e se sussistano o meno circostanze impeditive ("società di avvocati o associazione professionale" ovvero "esercizio nei medesimi locali e rapporto di collaborazione non occasionale") per l'attività richiesta, tenendo così conto di quanto prescritto dall'art. 24 e della ratio allo stesso sottesa.

Alla luce di quanto sopra, l'istante potrà trarre le opportune indicazioni in merito al quesito formulato.

- Pratica n. (omissis)

Norme deontologiche

artt. 6 c.d.f. e 18 L.p.

Parole chiave

brevetto industriale - acquisto - sfruttamento - incompatibilità professionale

QUESITO

Si chiede se sia possibile per un Avvocato acquisire un brevetto industriale, registrarlo a proprio nome e indi concederne lo sfruttamento in licenza a terzi, a fronte del pagamento di un corrispettivo annuale, qualificato come "assistenza e consulenza legale", e di *royalty* sulle future vendite.

Il Consiglio

udita la relazione dei Consiglieri coordinatori della Commissione Deontologica, Avv. Antonio Caiafa e Avv. Vincenzo Comi

Osserva

La vigente legge professionale forense, all'art. 18, dispone che la professione di Avvocato sia incompatibile - tra l'altro - "con



l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui".

In punto di attività gestorie concorrenti con l'esercizio professionale, la medesima disposizione esclude tuttavia profili di incompatibilità ove l'oggetto dell'attività sia limitato esclusivamente all'amministrazione di beni personali o familiari. L'acquisto di un (solo) brevetto commerciale, così come di qualsiasi altro bene, ed il successivo sfruttamento economico non integra per sé un'attività di impresa commerciale, e come tale, quindi, incompatibile.

È pur vero, però, che lo scopo dell'operazione economica proposta (acquisto del bene e successivo ricavo di profitto) sia meramente ed esclusivamente lucrativo, poiché volto alla valorizzazione del patrimonio personale più che alla sua mera conservazione e tanto basterebbe per far dubitare la conformità all'ordinamento professionale forense.

Tenuto conto, infine, della stessa *ratio* delle (tassative) previsioni sulla incompatibilità, che è la salvaguardia dell'indipendenza, dignità e decoro della professione forense, deve richiamarsi l'attenzione dell'Istante sulla proposta "causale" della fatturazione, ad una prima lettura non corrispondente a quanto richiesto dall'art. 21, comma 2, lett. g), del DPR 633/72.

Alla luce di quanto sopra, l'Istante potrà trarre le opportune indicazioni in merito al quesito formulato.

- Prat. n. (omissis)

Norma deontologica

Art. 35 co 4 c.d.f

Parole chiave

Dovere di corretta informazione

QUESITO

Si chiede se sia possibile per un Avvocato, che abbia conseguito l'abilitazione all'insegnamento nelle materie di scienze giuridiche-economiche, presso una scuola superiore, aggiungere sulla carta intestata il titolo di "Professore".

Il Consiglio

Udita la relazione dei Consiglieri coordinatori della Commissione Deontologica, Avv. Antonio Caiafa e Avv. Vincenzo Comi

Osserva

La disposizione sull'uso del titolo accademico è inserita nell'art. 35 del Codice Deontologico, il quale prevede i doveri di corretta informazione da parte dell'Avvocato.

Appare della massima evidenza che un uso indistinto del titolo di "Professore", senza indicare la tipologia suddetta, finirebbe



per dare una informazione alla clientela e, ai terzi in genere, non veritiera e non corretta o, comunque, foriera di incertezze.

L'art. 35 comma quattro del Codice Deontologico dispone che l'Avvocato possa utilizzare il titolo accademico di "Professore" solo se sia, ovvero sia stato, docente universitario di materie giuridiche e, in tal caso, dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e l'Università.

Dalla lettura della norma si evince che, senza alcun dubbio, l'uso del titolo di "Professore" sia riservato esclusivamente ai docenti che esercitano l'insegnamento universitario in materie giuridiche.

La norma deontologica precisa, altresì, che vada specificata in ogni caso (quindi inderogabilmente), sia la "qualifica" che la "materia insegnata".

Per quanto concerne la *qualifica*, l'Avvocato deve specificare se sia professore ordinario, straordinario, associato o a contratto ed indicare la *materia giuridica* per la quale svolge la sua attività di docenza secondo quanto previsto dal ruolo o dal contratto (cfr. C.N.F., 27 aprile 2005 n. 20).

Il Consiglio Nazionale Forense ha sanzionato un Avvocato "per aver utilizzato in maniera impropria il titolo di "professore" senza essere docente universitario di materie giuridiche e senza l'indicazione della qualifica, della materia di insegnamento e la facoltà di appartenenza" per aver violato l'art. 21, canone III (uso di titoli inesistenti), e l'art. 17 (informazioni sull'attività professionale) canone principale del Codice Deontologico Forense e comunque il dovere di dignità, decoro e probità propri della classe forense, canoni fondamentali della deontologia, come previsti dalla norma primaria, di cui all'art. 12 della legge professionale del 27/11/1933 n. 1578 e dall'art. 5 del Codice Deontologico Forense (CNF, 17 luglio 2020 n. 122).

Va altresì osservato che:

a) costituendo l'uso del titolo di "Professore", una rilevante qualificazione dell'Avvocato in ipotesi di cessazione dell'incarico di docenza, Questi dovrà precisare in modo inequivoco (con formule come *ex, già, ecc..*) che la sua attività accademica è venuta meno;

b) non operando la norma deontologica alcuna distinzione sull'uso che il docente universitario faccia del titolo ne consegue che la prescrizione suddetta si applica non solo alla spendita del titolo su carta intestata, sulla targa dello studio, sul sito internet dello studio e, comunque, su ogni altro mezzo di comunicazione rivolto all'esterno, ma anche in caso di attività giudiziale, sì da essere tenuto l'Avvocato, docente universitario, sempre a precisare il ruolo, la materia di insegnamento e l'Università.

Alla luce di quanto sopra l'Istante potrà trarre le opportune indicazioni in merito al quesito formulato.



- Pratica n. (omissis)

Norme deontologiche

Art. 62 comma 5

Parole chiave

Domiciliazione avvocato

Quesito

Si chiede se l'Avvocato possa domiciliarsi presso un centro che affitta stanze a tempo a professionisti vari, inclusi gli Avvocati ed anche ad un organismo di mediazione, senza incorrere nella violazione di cui all'art. 62 comma 5 CDF.

Il Consiglio

udita la relazione dei Consiglieri coordinatori Avvocati Antonio Caiafa e Vincenzo Comi

osserva

Ai sensi dell'articolo 62, comma 5, del Codice Deontologico Forense, l'Avvocato non deve consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.

Con parere del 14.07.2022 n. 70 il C.N.F. ha ritenuto che l'aver consentito l'insediamento di un Organismo di mediazione nei locali, ove si svolge l'attività professionale forense, costituisca una condotta potenzialmente rivolta all'acquisizione di clientela con strumenti surrettizi, quindi, non conformi a correttezza e decoro. Da ultimo, le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 25440 del 29 agosto 2023, hanno invece affrontato il tema della compatibilità tra l'attività di Avvocato e la funzione di mediatore, quando svolte dal medesimo professionista all'interno di spazi tra loro contigui, ritenendo che anche la mera contiguità spaziale tra la sede dell'organismo di mediazione e quella dello studio del professionista sia vietata dalla norma, costituendo un fattore sufficiente a far dubitare i terzi dell'imparzialità e dell'indipendenza dell'Avvocato-mediatore, nonché a ledere l'immagine della professione e dell'istituto di mediazione.

Alla luce di quanto sopra, l'Istante potrà trarre le opportune indicazioni in merito al quesito formulato.

- Pratica n. (omissis)

Norme deontologiche

artt. 6 c.d.f., 18, lett. c), L.p.

Parole chiave

poteri gestori - società pubblica - incompatibilità - non sussiste

QUESITO



Si chiede se sia compatibile, con l'esercizio professionale, la carica di amministratore unico o liquidatore di s.r.l. con socio unico un ente pubblico locale.

Il Consiglio

udita la relazione dei Consiglieri coordinatori della Commissione Deontologica, Avv. Antonio Caiafa e Avv. Vincenzo Comi

Osserva

In deroga al generale divieto, è espressamente consentita all'Avvocato l'assunzione della carica di rappresentante, con poteri individuali di gestione, di una società a capitale interamente pubblico (art. 18, lett.c, u.p., Legge professionale). Si versa, invece, in una condizione di incompatibilità nel caso in cui, nella società amministrata, la partecipazione pubblica sia inferiore, ancorché di poco, a quella totalitaria (C.N.F., sentenza 11 novembre 2022 n. 208).

Alla luce di quanto sopra, l'Istante potrà trarre le opportune indicazioni in merito al quesito formulato.

- Pratica n. (omissis)

Norme Deontologiche

art. 48 C.D.F.

Parole chiave

Corrispondenza tra colleghi - produzione in giudizio penale - figli minori - adempimento provvedimento giudiziale

QUESITO

Si chiede se possa configurarsi la violazione dell'art. 48 C.D.F., nell'ipotesi di produzione in giudizio penale - *a carico della madre di figli minori indagata in relazione all'art. 388 c.p.* - di corrispondenza intercorsa tra Avvocati che al fine di dare attuazione al provvedimento del Giudice, era volta a fissare appuntamenti ed orari per consentire al padre di vedere i propri figli.

Il Consiglio

Udita la relazione dei Consiglieri Coordinatori della Commissione Deontologica, Avv. Prof. Antonio Caiafa e Avv. Vincenzo Comi

osserva

In via preliminare deve rilevarsi che il quesito posto non si configura propriamente come una fattispecie astratta, ma anzi pone un caso concreto, e come tale a rigore sarebbe inammissibile. Tuttavia, stante la particolare rilevanza della problematica posta - *la quale va ad incidere in un contesto familiare con figli in minore età, la cui tutela è preminente* - si ritiene di rilasciare, eccezionalmente, il chiarimento deontologico richiesto.



Il divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il Collega, di cui all'art. 48 C.D.F. (*già art. 28 Codice previgente*), pur prevedendo al comma 1 che l'Avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra Colleghi, qualificata come riservata, nonché - *pur in difetto dell'espressa qualificazione in termini di riservatezza* - quella contenente proposte transattive e relative risposte, al successivo comma 2, tuttavia, dispone che l'Avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra Colleghi quando la stessa:

- a) *costituisca perfezionamento e prova di un accordo;*
- b) *assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.*

Deve poi aggiungersi che il rigore interpretativo, della norma in esame, è sempre stato concorde, tra Corte di Cassazione e C.N.F., nella giurisprudenza rispettivamente espressa, richiamandosi a riguardo, tra le più recenti pronunce del C.N.F., la sentenza n. 140 del 07 Luglio 2021, la quale riafferma pedissequamente la sua precedente statuizione (sentenza n. 181 del 19 Dicembre 2019).

Nel quesito posto emergerebbe che la corrispondenza intercorsa tra Avvocati, in seguito a provvedimento dell'autorità giudiziaria afferente il diritto di famiglia, fosse volta a concordare il diritto di visita del padre, rispetto ai figli in minore età, e quindi a dare attuazione al medesimo provvedimento giudiziale.

Cosa diversa sarebbe se quella corrispondenza contenesse vere e proprie proposte transattive che, nel caso di specie, tali sembrerebbero non essere, bensì comunicazioni volte, appunto, a dare adempimento ad una statuizione giudiziale.

Ritiene

Che alla luce di quanto sovra esposto l'Istante possa trarre le opportune indicazioni in merito al quesito formulato.

- Pratica n. (omissis)

Norme deontologiche

artt. 6 c.d.f., 18 e 41 L.p.

Parole chiave

patrocinio sostitutivo - lavoro subordinato - incompatibilità

QUESITO

Si chiede se sia possibile per un praticante Avvocato autorizzato al patrocinio sostitutivo svolgere attività di lavoro subordinato, quale "responsabile compliance" presso una società di mediazione creditizia.

Il Consiglio

udita la relazione dei Consiglieri coordinatori della Commissione Deontologica, Avv. Antonio Caiafa e Avv. Vincenzo Comi



Osserva

Per espressa previsione legislativa (art. 41, comma 4, L.p.), il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché

- con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento
- in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

Il Praticante che intenda svolgere attività di lavoro in forma subordinata dovrà, quindi, informarne il Consiglio dell'Ordine, indicando anche gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro e suoi eventuali successivi mutamenti (art. 2, D.M. Giustizia 17 marzo 2016, n. 70).

Sul punto si rammenta che, anche il Praticante, deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione al registro e che la violazione del precetto costituisce illecito (art. 6 C.d.f.).

In ogni caso, ove sia accertata la sussistenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse o sia verificato che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari non idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio, il Consiglio, osservato il disposto dell'art. 17, comma 12, L.p., disporrà il diniego dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal registro dei praticanti.

Alla luce di quanto sopra, l'Istante potrà trarre le opportune indicazioni in merito al quesito formulato.

Punto 15: varie ed eventuali

- Il Consigliere Tesoriere Voltaggio comunica di aver inserito nella Commissione di Diritto Tributario il collega, Avv. (omissis).
Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Tesoriere Voltaggio comunica di aver inserito nella Commissione Contenzioso Immobiliare ed Esecuzioni Immobiliari il collega, Avv. (omissis).
Il Consiglio prende atto.

Segue punto 4: pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi i seguenti pareri su note di onorari:

=====



- Nulla da deliberare.

- Il Presidente Nesta dichiara chiusa l'adunanza alle ore 18.26; convoca contestualmente la prossima adunanza ordinaria per il giorno 21 marzo 2024 all'ora da comunicarsi con l'ordine del giorno che sarà successivamente inviato a mezzo pec.

Prima della chiusura dell'adunanza, nessun Consigliere ha chiesto che venga acquisita trascrizione della registrazione audio della adunanza.

Il Segretario
(Avv. Alessandro Graziani)

Il Presidente
(Avv. Paolo Nesta)